CAMERA DEI DEPUTATI N. 2316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENSORE, MAGORNO, BRUNO BOSSIO, COVELLO, GINOBLE, CASELLATO, OLIVERIO

Modifica della dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato mediante introduzione della qualifica di vice operatore nonché autorizzazione al reclutamento di personale da parte del medesimo Corpo

Presentata il 23 aprile 2014

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende superare la normativa prevista dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, recante: « Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », inserendo il personale assunto ai sensi di questa legge nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, e l'amministrazione presso la quale tale personale già presta servizio, in quanto non esistono più i presupposti per l'applicazione della legge. Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, si avvia il processo di cambiamento normativo che ha portato al decentramento di alcune competenze statali in favore delle regioni e di altri enti e

si dispone, all'articolo 2, il trasferimento delle competenze in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca e delle acque interne, fino ad allora statali, alle regioni, mentre all'articolo 4 si elencano le funzioni rimaste di competenza dello Stato. Il processo di attribuzione alle regioni di responsabilità in materia agro-forestale avviato nel 1972 si è completato con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in materia di agricoltura e pesca, attuativo del decentramento operato dalle cosiddette « leggi Bassanini » e, in seguito, con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) che all'articolo 117 stabilisce, con il secondo comma, le materie per

le quali lo Stato ha competenza esclusiva, con il terzo comma, le materie per le quali la competenza tra Stato e regioni è di tipo concorrente e, con il quarto comma, la competenza residuale delle regioni su tutte le altre materie. Per effetto della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione la materia delle foreste, non essendo più espressamente prevista nel nuovo articolo 117, deve ritenersi di competenza residua esclusiva regionale. Da questo processo di trasferimento sono stati, però, esclusi i beni e i compiti indicati negli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entrato in vigore già dal 1° gennaio 1978. Dal 1985 quindi, con la citata legge n. 124 del 1985, il Corpo forestale dello Stato ha potuto assumere manodopera finalizzata all'assolvimento dei compiti istituzionali di cui ai citati articoli 68 e 83.

Nel 1986, con l'entrata in vigore della legge n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, le competenze esercitate fino a quel momento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale furono trasferite al costituendo Ministero dell'ambiente. È necessario attendere il 1991, con l'entrata in vigore della «Legge quadro sulle aree protette », legge n. 394 del 1991, perché vengano definiti i principi fondamentali per l'istituzione e per la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. La legge n. 394 del 1991 definisce i criteri per una classificazione delle aree protette e istituisce un elenco ufficiale nel quale sono iscritte tutte quelle che rispondono ai criteri stabiliti. Inoltre, nel mantenere ferme le competenze in materia di istituzione e di gestione delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale al Ministero dell'ambiente ne affida però la sorveglianza al Corpo forestale dello Stato

(articolo 21). Quest'ultima disposizione viene ulteriormente ribadita nella legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato », che all'articolo 2, comma 1, elenca le competenze del Corpo specificando in particolare, alla lettera g) del medesimo comma: «tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza internazionale e nazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale ». Si desume quindi che il principio di temporaneità con cui il Corpo forestale dello Stato ha potuto assumere personale a tempo determinato e indeterminato ai sensi della citata legge n. 124 del 1985 sia venuto meno alla data di entrata in vigore della legge n. 36 del 2004, che rende definitive le competenze che fino ad allora erano temporanee.

La presente proposta di legge prevede, quindi, che il personale comandato all'assolvimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 36 del 2004, debba essere assunto nei ruoli e con le medesime procedure stabilite per l'assunzione di personale comandato ad assolvere gli altri compiti istituzionali previsti dalla stessa legge. Tale tesi è avvalorata dall'articolo 5, comma 1, dalla medesima legge n. 36 del 2004 che recita: « Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124 ».

Nel 2008, per effetto della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), il Corpo forestale dello Stato ha provveduto a stabilizzare 1.007 unità assunte ai sensi della legge n. 124 del 1985 e attualmente risultano essere in servizio circa 1.364 operai, il 17 per cento del personale di ruolo. Inoltre si ravvede la necessità di far transitare tale personale nei ruoli del Corpo forestale dello Stato istituendo il ruolo dei vice operatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. In deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente al fine di garantire la piena operatività e di fronteggiare le richieste di intervento nei settori di propria competenza, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a modificare la dotazione organica dei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, mediante l'inserimento della qualifica di vice operatore.
- 2. La dotazione organica del ruolo dei vice operatori di cui al comma 1 è pari al contingente di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non può essere superiore a 1.432 unità.
- 3. Al ruolo dei vice operatori, tenuto conto della peculiare attività lavorativa e istituzionale, non sono attribuite le qualifiche di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
- 4. Il Corpo forestale dello Stato è altresì autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui all'articolo 2, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato nonché, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Corpo, di personale titolare di contratto a tempo determinato al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette e le attività didattiche e amministrative.

ART. 2.

- 1. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all'articolo 1, comma 4, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento, mediante un corso-concorso, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 2. Il personale a tempo determinato interessato alla procedura di cui al comma 1 è mantenuto in servizio fino alla conclusione della stessa, ferma restando l'ulteriore scadenza del contratto in essere.
- 3. A decorrere dall'avvio della procedura di assunzione dei vincitori del corsoconcorso di cui al comma 1, il Corpo forestale dello Stato non può più avvalersi di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

ART. 3.

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 49.336.447,12 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:
- *a)* quanto a 39.102.455,72 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- *b)* quanto a 4.500.000 euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e dall'articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) quanto a 5.733.991,40 euro, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 4.

1. Per consentire le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione della procedura di reclutamento prevista dall'articolo 2, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





17PDI.0022270